



# FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

## COMUNICATO UFFICIALE N. 993 DEL 25 GENNAIO 2012 GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE N. 218

Trasmissione atti, da parte del Settore Agonistico, relativamente alla rinuncia al Campionato Divisione Nazionale B 2011-2012 da parte della società Robur Et Fides Sassari.

### **Il Giudice Sportivo Nazionale**

Ricevuti dal Settore Agonistico gli atti relativi alla documentazione della con cui la società Robur Et Fides Sassari ha rinunciato a partecipare al Campionato Divisione Nazionale B per la stagione 2011-2012;

considerato che tale rinuncia è stata comunicata dopo l'inizio del Campionato;

visti gli artt. 17 comma II R. E. Gare e 39 e 42 quater R.G.;

### **P.Q.M.**

Dichiaro la società Robur Et Fides Sassari rinunciataria a tutti gli effetti al Campionato Divisione Nazionale B cui aveva diritto di partecipare, concedendo la possibilità di iscriversi esclusivamente a campionati a libera partecipazione; infligge alla società l'ammenda di € 12.000,00 pari a dodici volte quella stabilita per la prima rinuncia; infligge al Sig. Marco Milia, presidente della società Robur Et Fides Sassari il provvedimento di inibizione a svolgere attività federale e sociale, per mesi tre a decorrere dalla data di trasmissione del presente comunicato; dispone altresì lo scioglimento del vincolo degli atleti.

Massimo De Luccia  
GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Roma, 25 gennaio 2012

Maurizio Berteà  
SEGRETARIO GENERALE